(N. 237)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Ministro del Tesoro**

(GAVA)

**di concerto col Ministro dell'Interno**

(FANFANI)

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 DICEMBRE 1953**

## Esenzione a favore delle Regioni dai diritti e compensi di cui alla legge 17 luglio 1951, n. 575, e successive disposizioni legislative di proroga.

ONOREVOLI SENATORI. — La Regione autonoma della Sardegna, nel richiamarsi alla estensione analogica, ritenuta ammissibile dalla Corte dei conti alle altre Regioni a statuto speciale, di una decisione dell'Alta Corte siciliana che dichiara illegittima la legge nazionale 17 luglio 1951, n. 575, per la parte relativa all'allegato *F* — titolo X che prevede il diritto del 4 per mille sui mandati ammessi a pagamento dagli uffici di riscontro della Corte presso le Regioni, ha chiesto a suo tempo che venisse presa in esame la possibilità di concedere analoga esenzione anche per il diritto di lire 5 per ogni lire mille di mutuo concesso dalla Cassa depositi e prestiti, di cui al n. 10 — titolo IV — dell'allegato *F* alla legge dianzi citata.

Deve premettersi che:

*a*) effettivamente la Corte dei conti ha ritenuto inapplicabile per le Regioni la norma relativa alla detrazione del 4 per mille sui mandati ed ordinativi emessi dalle Regioni in soddisfacimento di obbligazioni proprie e soggetti al riscontro degli uffici della Corte dei conti presso le Regioni stesse;

*b*) nella specie la richiesta di esonero non si riferisce alla ritenuta sui mandati ed ordinativi emessi dalle Regioni, ma a quella sui titoli di spesa emessi dallo Stato, sia pure a favore delle Regioni e non trattasi nemmeno del diritto del 4 per mille sui mandati, ma di altro diritto, cioè di quello del 5 per mille previsto sui pagamenti dei mutui, concessi dalla Cassa depositi, al n. 10 — titolo IV — dell'allegato *F* alla legge in parola.

Di conseguenza, a parte la premessa che quanto deciso dalla Corte si riferisce al diritto del 4 per mille sui mandati e non a quello del 5 per mille sui mutui, è da rilevare che, se può porsi la questione di legittimità costi-

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200)

tuzionale nei riguardi di una legge nazionale che contenga delle norme le quali si dirigono direttamente alla Regione, invadendo materie ad essa riservate — talchè non vi è dubbio che sorge una questione di competenza e di delimitazione di sfere di attribuzioni tra Stato e Regione — non sembra che nel caso specifico ricorrano i medesimi presupposti per cui possa invocarsi l'estensione analogica della deliberazione dell'Alta Corte siciliana: non trattasi infatti di ritenute su mandati emessi dall'Amministrazione regionale, ma di ritenute gravanti su ordinativi emessi dall'Amministrazione dello Stato a favore della Regione per concessione di mutui.

Pertanto, escluso che la richiesta della Regione sarda possa trovare accoglimento ricorrendo all'interpretazione estensiva della sentenza dell'Alta Corte siciliana, non resta altro rimedio che promuovere apposito provvedimento legislativo di deroga alla legge 17 luglio 1951, analogamente a come è stato fatto con la legge 22 dicembre 1951, n. 1575, che esonera la Cassa del Mezzogiorno dal corrispondere il diritto del 4 per mille di cui all'allegato *F*, titolo V, della citata legge n. 575, considerando i mandati diretti a favore della Cassa alla stessa stregua di quelli emessi a favore delle Amministrazioni statali.

È stato, perciò, predisposto l'unito disegno di legge tendente ad esonerare gli Enti regione dai diritti e compensi casuali di cui alla legge 17 luglio 1951, n. 575, prorogata, con modificazioni, dalla legge 14 febbraio 1953, n. 49. In tal modo il proposto esonero assume rilevanza anche per la ritenuta del 3 per mille (già 4 per mille fino al 31 dicembre 1952) prevista dalla legge 14 febbraio 1953, n. 49 — che, come innanzi detto, proroga la legge n. 575 — da applicarsi sui mandati diretti emessi dallo Stato a favore delle Regioni e sui titoli di pagamento emessi da queste ed assoggettati al riscontro degli uffici della Corte dei conti presso le Regioni medesime.

In sostanza, anche per evitare una non proficua casistica, col provvedimento in esame si stabilisce una generale esenzione che va oltre quanto richiesto dalla stessa Regione sarda.

Tale soluzione, alla quale il Tesoro è favorevole, si impone come conseguenza logica dell'accoglimento della richiesta che può giustificarsi solo con un'assimilazione delle Regioni — per quanto concerne i diritti casuali da trattenere sui pagamenti disposti dallo Stato a favore delle stesse — alle Amministrazioni di Stato.

Circa la decorrenza del provvedimento, evidenti ragioni di carattere pratico impediscono che ad esso possa darsi un effetto retroattivo che risalga oltre il 1° gennaio 1953, data di entrata in vigore della cennata legge n. 49 del 1953 che proroga la legge n. 575 del 17 luglio 1951.

Infatti, data la natura del fondo dei diritti casuali il quale va ripartito bimestralmente tra il personale beneficiario, non esiste attualmente alcun accantonamento tale che possa permettere una restituzione di diritti percepiti anteriormente alla cennata data del 1° gennaio 1953.

Una diversa soluzione comporterebbe la restituzione ed il recupero a carico del personale interessato di somme già percette, ed acquisite in forza di legge.

Premesso quanto sopra, confido, onorevoli senatori, che vorrete dare il vostro assenso all'unito schema di provvedimento.

## DISEGNO DI LEGGE

—

*Articolo unico.*

Gli enti Regione, anche se a statuto autonomo, sono esenti, a decorrere dal 1° gennaio 1953, dai diritti e compensi di cui alla legge 17 luglio 1951, n. 575, e successive disposizioni legislative di proroga.